

Regione Piemonte

PROVINCIA DI BIELLA

**COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE**

**Lavori di "SISTEMAZIONE VIE, STRADE  
ED AREE PUBBLICHE ANNO 2018"**

PROGETTO ESECUTIVO

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

IL RUP  
GEOM. MOSCA ~~SOBA~~ G.C.



Dott. Ing. Giuseppe Porta



agosto 2018

## DISPOSIZIONI NORMATIVE

### **CAPO 1 - CONTENUTO DELL'APPALTO**

#### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto i lavori di "Sistemazione vie, strade ed aree pubbliche - anno 2018" in comune di Vigliano Biellese.

L'appalto comprende:

- scarifica di pavimentazioni, ripristino e nuova esecuzione di pavimentazioni stradali di tipo bitumato (via Quintino Sella, Via Milano, via Getta);
- ripristino di attraversamenti pedonali in cubetti di porfido, con cordoni perimetrali in pietra , su sottofondo in getto di calcestruzzo (via Quintino Sella);
- manutenzione e risagomatura di sedime stradale con massicciata in misto granulometrico ed inghiaimento superficiale (via Valgrande).

il tutto secondo il progetto redatto dal Dott. Ing. GIUSEPPE PORTA di Pollone, comprendente:

- Planimetria generale in scala 1: 5.000;
- Intervento Via Quintino Sella – planimetria in scala 1: 500 e sezione tipo attraversamenti pedonali in scala 1: 25;
- Intervento Via Milano - planimetria in scala 1: 250;
- Intervento Via Getta - planimetria in scala 1: 250;
- Intervento Via Valgrande – planimetria in scala 1: 500 e sezione tipo strada in scala 1: 50.

L'appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro, come indicato e previsto nel contratto d'appalto, completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal medesimo contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati.

2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte. L'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

## **Art. 2 - Corrispettivo dell'appalto**

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)(II)</i>	<i>Colonna a + b)</i>
Importo lavori assoggettabili a ribasso	Oneri per la sicurezza non assogg. a ribasso	TOTALE
69.232,67	767,33	70.000,00

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al 1° comma, colonna a), assoggettabile a ribasso, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al 1° c., colonna b) e non soggetti al ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 D Lgs 12.04.2006, n. 163 e degli allegati XIV e XV di cui all'art. 100 del D.Lgs 09.04.2008 n. 81

## **Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 43, 7° c. del DPR 207/2010.

Gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 2, 1° c., colonna b), costituiscono vincolo negoziale per l'importo degli stessi.

## **Art. 4 - Categorie**

1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità all'allegato "A" al predetto decreto, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG03".
2. I lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell'all. "A" al D.P.R. 207/2010, diverse da quella prevalente, di importo non superiore ad Euro 150.000, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante ovvero realizzati da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest'ultimo caso l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

<b>TABELLA "A"</b>	<b>CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 42, comma 1)</b>		
--------------------	---	--	--

	<i>Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34 del 2000</i>		<i>Euro</i>	<i>Incidenza % (NB: necessaria per la compilazione delle schede da trasmettere all'Os- servatorio dei lavori pubblici)</i>
1	Prevalente	<b>OG03</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>

I lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.				
2	Scorporabile e Subappaltabile	-	-	-
I lavori sopra descritti, sono subappaltabili ad imprese in possesso dei requisiti necessari.				

**Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 161 comma 16 – art.3 comma 1 lett. s del D.P.R. 207/2010, art. 132 comma 3 del Codice ed al Capo 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono indicati nella tabella "B", di seguito allegata.

<b>TABELLA "B"</b>		<b>PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE</b>
<i>n.</i>	<i>Designazione delle categorie omogenee dei lavori</i>	<i>In Euro</i>
1	Via Quintino Sella	47.040,52
2	Via Milano	5.626,88
3	Via Getta	8.689,21
4	Via Valgrande	8.643,39
<i>Totale lavori</i>		<b>70.000,00</b>
di cui oneri di sicurezza non compresi nei prezzi di stima		767,33

**Art. 6 – Quadro incidenza percentuale quantità di mano d'opera per le categorie di lavoro**

<i>CATEGORIE DI OPERE GENERALI (ai sensi dell'allegato A al Dpr. n.34 del 25/01/2000)</i>	<i>IMPORTO CATEGORIA</i>	<i>% MANODOPERA</i>	<i>COSTO MANOD'OPERA</i>
OG 3: OPERE STRADALI	70.000,00	40,67%	28.469,21
<b>Percentuale media della manodopera</b>	<b>40,67%</b>	<b>Costo medio della manodopera</b>	<b>€ 28.469,21</b>

## **CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 7 - Interpretazione**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, o fra i citati elaborati e le norme del Capitolato Speciale d'Appalto, o di norme del detto Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e degli elaborati si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

### **Art. 8 - Documenti contrattuali**

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate, trascritte ed accettate
2. Fanno parte del contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
  - il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19.4.2000, n. 145 (limitatamente agli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010);
  - il Capitolato Speciale d'Appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti in relazione al loro valore indicativo;
  - tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
  - il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e succ. modif.;
  - il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008,
  - il programma esecutivo dei lavori, per quanto previsto all'art. 43, 10° c. del D.P.R. 207/2010, anche indipendentemente dall'obbligo di produrre il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del citato D.P.R., finalizzato all'applicazione del "prezzo chiuso".
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici.
4. Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
  - il computo metrico e il computo metrico estimativo;
  - le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

### **Art. 9 - Conoscenza delle condizioni d'appalto**

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e lo schema di contratto, delle condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, del suolo e del sottosuolo (scavi, condotte, ecc.), della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle

condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi

2. Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

### ***Art. 10 - Fallimento***

1. In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs 50/2016.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

### ***Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore a domicilio***

1. Per quanto previsto all'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto, l'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione Lavori, ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta e ciò per tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto, indicando l'esatto indirizzo sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale.
2. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, vengono effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.
3. L'appaltatore deve, altresì, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare.
4. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento

### ***Art. 12 – Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione***

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. 207/2010 e gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto.

### **CAPO 3 – TERMINI DI ESECUZIONE**

#### **Art. 13 – Consegna e inizio lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, qualora il verbale di gara non tenga luogo di contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, come previsto dall'art. 153, 2° c. del D.P.R. 207/2010, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli artt. 337, 2° c. e 338 della L. 2248/1865, dell'art. 153, 1° e 4° c. del D.P.R. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se, nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è comunque escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

#### **Art. 14 – Termini per l'ultimazione**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

#### **Art. 15 – Sospensioni e proroghe**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redi-

gendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

2. Si applica l'art. 158 del D.P.R. 207/2010.
3. Qualora l'appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
  - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
  - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
  - le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
5. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
6. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'Amministrazione.
7. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

### ***Art. 16 – Penali in caso di ritardo***

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5

per mille (ai sensi dell'art. 145, 3° c., D.P.R. 207/2010, la penale deve essere fissata nella misura proporzionale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille) dell'importo netto del contratto.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al 1° c., trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di cui all'art. 13, 3° c.;
  - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale di cui al 2° c., lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al 2° c., lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori**

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione (Art. 43, 10° c., D.P.R. 207/2010).
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
  - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla medesima Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della citata Amministrazione;
  - per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- qualora sia richiesto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

### ***Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione***

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

### ***Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini***

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell'Amministrazione, e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli art. 108 e 110 del D. Lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto.

## ***CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA***

### ***Art. 20 - Pagamenti in acconto***

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito nel Capo 5, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 25.000,00 (venticinquemila).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sul-

l'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento - di cui all'articolo 4, 3° c. del D.P.R. 207/2010 - da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ....." con l'indicazione della data.
4. L'Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 15 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 25.2.1995, n. 77.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al 1° c.
6. Comunque, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, ai sensi dell'Art. 141, 3° c., del D.P.R. 207/2010, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al 2° c..
7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
8. Il pagamento dell'ultima rata di acconto non costituisce, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° c. del codice civile.

### ***Art. 21 - Pagamenti a saldo***

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.
2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per l'Amministrazione, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del 1° c..
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 21, 2° c., nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 102 e 111 del D. Lgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° c. del codice civile.
5. La garanzia fidejussoria di cui al 4° c. deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della

garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

### ***Art. 22 - Revisione prezzi***

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1° c. del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

### ***Art. 23 - Cessione del contratto***

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

### ***Art. 24 - Cessione dei crediti***

1. La cessione dei crediti è ammessa unicamente ai sensi del combinato disposto della L. 21.2.1991, n. 52, con riferimento all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e comunque a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.
2. Resta, in particolare, salva la facoltà dell'Amministrazione, per quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, di rifiutare la cessione del credito.

## **CAPO 5 – CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### ***Art. 25 – Valutazione dei lavori a misura***

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. In particolare, la contabilizzazione è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi.
4. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 34 o 35, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 36, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
5. Non sono, comunque, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
6. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
7. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 3, 3° c., del presente Capitolato Speciale d'Appalto

#### **Art. 26 – Valutazione dei lavori in economia**

1. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
2. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010.

### **CAPO 6 – GARANZIE**

#### **Art. 27 – Cauzione provvisoria**

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara e deve rispettare ogni prescrizione di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 28 – Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia fide-

jussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia fideiussoria di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo precedente da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

### ***Art. 29 – Assicurazione a carico dell'impresa***

1. Ai sensi dell'art. 129 del D Lgs 12.04.2006 n. 163, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A, importo pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro e deve:
  - prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e

di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni dell'Amministrazione destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **CAPO 7 – ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 30 – Variazione dei lavori**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.
4. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del 1° c. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
6. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

### ***Art. 31 – Varianti per errori od omissioni progettuali***

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

### ***Art. 32 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi***

1. Le eventuali variazioni dei prezzi dell'appalto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 3) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.

### ***Art. 33 – Norme di sicurezza generali***

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

## ***CAPO 8 – SICUREZZA NEI CANTIERI***

### ***Art. 34 – Sicurezza sul luogo di lavoro***

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Amministrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 81 del 09.04.2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### ***Art. 35 – Piani di sicurezza***

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e art. 29 comma 3, e gli adempimenti di cui all'art. 21, 1° c., lettera b), del D.Lgs. 81/2008 (corretto dal D.Lgs. 106/2009) e contiene, inoltre, le notizie di cui all'art. 19 dello stesso Decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008

### ***Art. 36 – Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza***

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 (ex art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994), con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 del D.Lgs 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità del D.Lgs. 81/2008, ed alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## **CAPO 9 – SUBAPPALTO**

### ***Art. 37 – Subappalto***

1. Fermo restando che il contratto non può essere, comunque, ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano,

sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto e come di seguito specificato:

- è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
  - i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è regolato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:
- che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
  - che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
  - che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
  - che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
  - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
  - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto, ai sensi dell'art. 18, 12° c. della L. 55/1990, qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate dall'art. 72, 4° c., lett. c), d) ed l) del regolamento generale; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al 2° c., quarto punto).
8. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'appaltatore.

### ***Art. 38 – Responsabilità in materia di subappalto***

1. L'appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati
2. Il Direttore dei Lavori ed il responsabile unico del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982, come mod. e int., ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.

### ***Art. 39 – Pagamento dei subappaltatori***

1. L'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato - per quanto previsto all'art. 18, c. 3° bis, L. 55/1990, come mod. e int. - a trasmettere alla medesima Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

## **CAPO 10 – CONTROVERSIE**

### **Art. 40 – Controversie**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali l'importo economico dell'opera possa variare in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, la propria relazione riservata. Il predetto responsabile del procedimento procede secondo i termini indicati all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016.
2. Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 1° c., saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Biella.
3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione.

### **Art. 41 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, nei seguenti casi:
  - frode nell'esecuzione dei lavori;
  - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 (ex 626/1994 mod. e int.), o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 38 e 39 del Capitolato Speciale d'Appalto, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:
  - ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
  - ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
    - a. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
    - b. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
    - c. l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, si rendano necessari lavori supplementari che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del 3° c., si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

## **CAPO 11 – ULTIMAZIONE LAVORI**

### **Art. 42 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Art. 43 – Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
6. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto o nel contratto.

#### **Art. 44 – Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora l'Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto .

### **CAPO 12 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

#### **Art. 45 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionale di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e, in genere, norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato

autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;

- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, 7° c., L. 19.3.1990, n. 55 e dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010.

2. In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione o a essa segnalata da un ente preposto, la medesima Amministrazione comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In caso di crediti insufficienti allo scopo, si procede all'escussione della garanzia fidejussoria.
3. Nel caso l'appaltatore fosse una Società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

#### ***Art. 46 – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore***

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'appalto, al regolamento generale e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato Speciale d'Appalto o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido stecato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Comunque restano a carico dell'appaltatore i campioni di materiali, modelli, sagome, prove e calcoli statici di qualsiasi genere;

- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) La scelta delle vie di accesso al cantiere ed ogni altro onere connesso alla realizzazione ed al mantenimento delle stesse sarà a carico dell'appaltatore, nel caso di passaggio su fondi privati sarà cura dell'appaltatore espletare tutte le pratiche necessarie all'esecuzione dell'opera;
- h) il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- k) gli attrezzi, ponti, armature, puntellazioni e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- l) la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciata da altre ditte;
- m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- n) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale d'Appalto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

- r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
  - s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
  - t) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.
  - u) la completa e perfetta pulizia e ripulitura di tutte le opere.
  - v) i tributi di qualsiasi genere sui materiali, già esistenti, aumentati o istituiti dopo la stipulazione del contratto;
  - w) gli oneri in materia di spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
2. Concludendo, s'intende compreso nel prezzo contrattuale tutto quanto occorre per dare il lavoro completamente finito a regola d'arte, spirato il termine di garanzia. Con i prezzi contrattuali, l'appaltatore dovrà pure mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di servizio esistenti, che occorrono per i lavori ad economia.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (enti pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. Comunque, l'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

#### ***Art. 47 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore***

1. Sono a carico dell'appaltatore le copie del contratto, dei capitolati, dei disegni, dei verbali di inizio e di ultimazione dei lavori, dei rilievi e dei registri di contabilità, come pure i piani di liquidazione, i bolli delle quietanze, gli atti di collaudo, i rilievi, tracciati, esplorazioni, ricostruzioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino a collaudo compiuto.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

### **Art. 48 – Disciplina del cantiere**

1. L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilità, a disposizione dell'appaltatore quelle aree pubbliche o comunali che occorreranno per piantarvi i cantieri e depositare i materiali necessari, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, circolazione stradale ed altre discipline vigenti. E' assolutamente vietato all'appaltatore depositare materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, essendo suo preciso obbligo tenere costantemente e completamente sgombrare da materiali ed attrezzi le aree pubbliche o comunali all'esterno del recinto medesimo: in difetto, sarà passibile dell'applicazione di una apposita penale, da € 50 a € 250 per ogni infrazione.
2. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della medesima Amministrazione.
3. Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'appaltatore la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; formare, mantenere, illuminare i cantieri e i loro accessi, eseguire le recinzioni e provvedere alle segnalazioni, eseguire i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri.
4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori. L'Amministrazione potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino comprovatamente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi all'Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.
5. I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte delle opere oggetto dell'appalto.
6. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
7. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

### **Art. 49 – Cartello di cantiere**

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il prescritto cartello identificativo di cantiere, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

### **Art. 50 – Materiali ed oggetti di valore**

1. I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere accettati dai rappresentanti dell'Amministrazione prima che vengano posti in opera. Quelli accettati non potranno più venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dei citati rappresentanti dell'Amministrazione. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dai cantieri e le opere e lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.
2. Comunque, l'accettazione dei materiali non è mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi possono essere rifiutati anche dopo accettati e posti in opera.
3. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili dei lavori per conto dell'Amministrazione resteranno di proprietà della medesima Amministrazione e l'appaltatore dovrà riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto dall'importo netto dei lavori.
4. Comunque, l'Amministrazione si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenivano sui fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e nei rispettivi cantieri, con l'obbligo dell'appaltatore di consegnarli all'Amministrazione medesima che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per assicurarne l'incolumità ed il più diligente recupero.
5. Qualora l'appaltatore rinvia ruderi monumentali dovrà immediatamente sospendere lo scavo e darne avviso ai rappresentanti dell'Amministrazione, senza poterli demolire e/o alterare in qualsiasi modi in mancanza di permesso preventivo.
6. L'appaltatore è responsabile di ogni danno o disperdimento degli oggetti scoperti che si verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

### **Art. 51 – Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - le spese contrattuali;
  - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro (Art. 139 D.P.R. 207/2010), dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
  3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
  4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

## SPECIFICHE DI ESECUZIONE

### **CAPO 13 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

#### **Art. 52 – Qualità e provenienza dei materiali**

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione cui sono destinati.

Per la provvista di materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni del Regolamento D.P.R. 207/2010 art. 167.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

I materiali provverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Nel caso la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa ha la completa responsabilità della riuscita delle opere anche per ciò che riguarda i materiali impiegati.

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito stabiliti:

- a) acqua: dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati e da materie terrose;
- b) leganti idraulici: dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici di cui alla Legge 26 maggio 1965 n° 595 ed al D.M. 3 giugno 1968 parzialmente modificato dal D.M. 31 agosto 1972 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 6 novembre 1972;
- c) ghiaie, pietrisco e sabbia: dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 14 febbraio 1992 e dal D.M. 9 gennaio 1996, N.T.C. 2008;
- d) pietre naturali: dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione a norma del R.D. 16 novembre 1939 n. 2232 ed in particolare dovranno essere a grana compatta, monde di cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento senza screpolature, venature, interclusioni di sostanze estranee.
- e) legnami: sia per opere stabili sia provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912; essi provverranno dalle migliori qualità della categoria prescritta e non dovranno presentare difetti compatibili con l'uso cui sono destinati; il legno impiegato per i pali della recinzione sarà di pino silvestre fresato e trattato con processo di impregnazione a pressione in autoclave.
- f) materiali ferrosi e leghe metalliche: dovranno essere esenti da scorie, soffiature, da difetti di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e dovranno soddisfare alle prescrizioni contenute nel D.M. 26/3/1980, in particolare:

- acciaio in barre per c.a.: dovrà rispondere alla normativa prevista dalla Legge 5/11/1971 n. 1086 ed alle caratteristiche riportate dal D.M. 14/02/1992 e dal D.M. 09/01/1996;
  - acciaio inossidabile: sarà del tipo AISI-304 e sarà impiegato per le scalette di accesso ai pozzetti;
  - ghisa grigia: dovrà essere di 1<sup>a</sup> qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e lo scalpello, di frattura greggia, finemente granulosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomare la resistenza. La ghisa grigia dovrà corrispondere, secondo le prescrizioni della norma UNI 5007, alle qualifiche G20 - G25 - G30, con durezza Brinell compresa tra 180 e 240 HB;
  - chiusini in ghisa sferoidale: saranno in ghisa a grafite sferoidale di prima qualità, rispondente secondo la norma internazionale ISO R 1083 al tipo FG S 500-7 (carico di rottura > 500 N/mm<sup>2</sup> e allungamento minimo a rottura 7%) oppure 400-12 (carico di rottura >400 N/mm<sup>2</sup> e allungamento minimo 12%), durezza Brinell compresa tra 140 e 260 HB.  
La ghisa deve presentare una frattura grigia a grana fine, compatta, senza presenza di gocce fredde, screpolature, bolle ed altri difetti.  
I chiusini dovranno essere esclusivamente di prima scelta, con esclusione pertanto di quelli dichiarati di "scelta commerciale", "prima scelta commerciale" e simili ed essere conformi alla norma UNI EN 124.
- g) bitumi ed emulsioni bituminose: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" fascicolo n. 2 edizione 1951 e "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" fascicolo n. 3 edizione 1958. L'emulsione bituminosa dovrà contenere non meno del 55% di bitume puro.
- h) prove dei materiali: a richiesta della Direzione Lavori, l'Impresa avrà l'obbligo e l'onere di fare eseguire, presso gli Istituti indicati dalla Direzione Lavori, tutte le prove che saranno prescritte e nel caso di risultati sfavorevoli dovrà sostituire i materiali non accettati.

### **Art. 53 – Modo di esecuzione dei lavori**

Le opere comprese nell'appalto dovranno essere accuratamente eseguite secondo le buone regole costruttive ed in particolare secondo le precise norme impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dette opere avranno le precise forme, dimensioni ed il grado di lavorazione che sono e saranno prescritti e dovranno soddisfare alle condizioni generali e speciali indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'elenco prezzi.

Non si terrà conto dei materiali e magisteri in più non previsti e che non siano ordinati per iscritto dalla Direzione dei Lavori, qualunque possano essere le migliorie e vantaggi ottenuti e conseguibili.

Al fine di ottemperare alle prescrizioni di sicurezza, devono essere osservate le norme di cui al D.Lgs 09/04/2008 n° 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

#### **A) RILIEVI, CAPISALDI E TRACCIATI**

Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, l'Appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al Contratto o successivamente consegnati, segnalando alla Direzione dei Lavori eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 15 giorni dalla consegna. In difetto, i dati plano-altimetrici riportati in detti allegati si intenderanno definitivamente accettati a qualunque titolo.

Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari o nel caso non risultassero inseriti nel Contratto di appalto o successivamente consegnati, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere, in sede di consegna od al massimo entro 15 giorni dalla stessa, l'esecuzione in contraddittorio dei rilievi e la redazione degli elaborati e dei grafici relativi.

In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potrà essere accampata dall'Appaltatore per eventuali ritardi sul programma esecutivo dei lavori o sull'ultimazione dei medesimi.

Tutte le quote dovranno essere riferite a capisaldi di facile individuazione e di sicura inamovibilità. L'elenco dei capisaldi sarà annotato nel verbale di consegna od in apposito successivo verbale.

Spetterà all'Appaltatore l'onere della conservazione degli stessi fino al collaudo. I capisaldi dovranno avere ben visibili ed indelebili i dati delle coordinate ortogonali e la quota altimetrica.

Prima di dare inizio ai lavori, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire la picchettazione completa delle opere ed ad indicare con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti. Sarà tenuto altresì al tracciamento di tutte le opere, in base agli esecutivi di progetto, con l'obbligo di conservazione dei picchetti e delle modine.

## **B) SCAVI E RINTERRI**

1. Scavi in genere - Gli scavi in genere, per qualsiasi lavoro, dovranno essere eseguiti secondo quanto desumibile dai disegni allegati al contratto ed alle particolari prescrizioni che saranno impartite, all'atto esecutivo, dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti e dovrà evitare il pericolo di cedimenti e scalzamenti.

L'Appaltatore resta pertanto responsabile di eventuali danni alle persone ed alle cose e resta altresì obbligato a provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione delle materie franate.

Nell'esecuzione degli scavi l'Impresa dovrà provvedere, di sua iniziativa ed a sua cura e spese, ad assicurare il naturale deflusso delle acque scorrenti sulla superficie del terreno allo scopo di evitare che esse si riversino negli scavi ed a togliere altresì ogni impedimento che a ciò opponesse ed ogni causa di rigurgito, anche ricorrendo all'apertura di canali fugatori. Dei relativi oneri e quindi del relativo compenso è stato tenuto conto nella formazione dei prezzi degli scavi.

I materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni e che non devono essere riutilizzati per i rinterrati e per altri lavori saranno portati a rifiuto fuori della sede del cantiere dei lavori ed in luogo adatto e comunque tale da non dar luogo a danni alle proprietà e alle opere.

I materiali invece che debbono essere reimpiegati saranno depositati in cumuli lateralmente agli scavi od in località adiacenti ai lavori e disposti in modo da recare il minimo disturbo.

In nessun caso l'Impresa potrà dare inizio all'esecuzione degli scavi senza aver preventivamente determinato, a sua cura e spese, i limiti dello scavo medesimo ed eseguita la relativa picchettatura.

L'Impresa dovrà provvedere alle prescritte segnalazioni diurne e notturne di pericolo fornendo, ove occorrerà, personale per la vigilanza e la regolazione del traffico.

L'impresa è altresì tenuta ad assicurare l'integrità delle condutture idriche e dei cavi elettrici e telefonici, delle tubazioni per il metano, ecc. interessati dagli scavi; pertanto è a suo carico la responsabilità per i danni che vengono arrecati alle suddette opere. L'Impresa dovrà inoltre farsi parte diligente nella ricerca degli elementi atti ad evitare danni alle opere preesistenti.

Questi oneri non vengono compensati a parte perché degli stessi si è tenuto conto nella formazione dei prezzi degli scavi.

Qualora gli scavi debbano venire eseguiti in prossimità di edifici o di manufatti, essi dovranno essere preceduti da attento esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi tesi ad accer-

tarne natura, consistenza e profondità, allorché si possa presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilità dei fabbricati e manufatti. Verificandosi questa situazione, l'Appaltatore dovrà predisporre, a sue cure e spese, i calcoli di verifica di stabilità nelle più sfavorevoli condizioni che si possano determinare durante i lavori ed a predisporre le eventuali opere di presidio, di tipo provvisorio o permanente, a seconda delle necessità. Gli scavi da eseguirsi in strada a pavimentazione bitumata dovranno essere preceduti dal taglio della pavimentazione.

2. Scavi di sbancamento - Per gli scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per lo spianamento e sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni e per la formazione del piano d'appoggio di platee di fondazione, per sgombero alveo da depositi alluvionali, disalvei ed in genere qualunque scavo eseguito a sezione aperta su vasta superficie.
3. Scavi di fondazione - Per scavi a sezione obbligata per fondazioni d'opere d'arte si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale degli eventuali sbancamenti o del piano di campagna chiusi tra le pareti verticali riproducenti il perimetro della fondazione delle opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che, dalla Direzione dei Lavori, verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondità indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e la Direzione dei Lavori si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro ordinato in base ai prezzi contrattuali.  
Le profondità di scavo saranno riferite ad appositi picchetti o caposaldi stabiliti in prossimità dello scavo o in altra posizione conveniente a cura e spese dell'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare nel modo più assoluto tali picchetti.  
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature od ai getti prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettati i piani delle fondazioni. Gli scavi di fondazione di norma saranno eseguiti a pareti verticali da sostenersi con adeguate armature e sbadacchiature che, per scavi di profondità superiore a m. 1,5 e per quelli in presenza di infiltrazioni di acqua, dovranno essere del tipo "totale", restando a carico dell'Impresa ogni danno alle cose ed alle persone conseguente a smottamenti e franamenti dei cavi. Gli scavi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti a scarpa; in questo caso non sarà compensato lo scavo eseguito oltre quello strettamente occorrente per la fondazione delle opere e pertanto lo scavo sarà però sempre misurato a pareti verticali secondo quanto disposto nell'articolo relativo alle norme di misurazione. Qualunque siano le caratteristiche delle pareti dei cavi, verticali od inclinate, l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese al riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera con materiale adatto ed al necessario costipamento di quest'ultimo.

## C) OPERE PROVVISORIALI

Sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice tutte le opere provvisorie necessarie alla protezione degli scavi e delle opere in costruzione dai possibili avvenimenti alluvionali ed allagamenti in genere quali :

- ture per la diversione delle acque
- canali di scolo
- rilevati di protezione.

Dovranno essere dimensionati in modo connesso alla tipologia del corso d'acqua o del ricettore idrico nelle cui prossimità si opera; eventuali danni alla costruzione per insufficienza delle opere

provvisori di protezione non potranno essere motivo di richiesta di indennizzo da parte e conclamata eccezionalità.

#### **D) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI**

Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza dei mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.

Salvo diversa prescrizione l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, le opere provvisorie, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale. Di conseguenza sia l'Amministrazione Appaltante, che il personale di direzione e sorveglianza resteranno esclusi da ogni responsabilità connessa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Dovranno altresì essere osservate, in fase esecutiva, le norme per la prevenzione degli infortuni riportate nel D.Lgs 09/04/2008 n° 81 e s.m.i.

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli attacchi e gli sbocchi di qualunque genere e tipo; dovranno altresì essere vuotati tubi e serbatoi.

La zona dei lavori dovrà essere opportunamente delimitata ed i passaggi dovranno essere ben individuati ed idoneamente progettati; analoghe protezioni dovranno essere adottate per tutte le zone interne ed esterne del cantiere o ai cantieri che possano essere comunque interessate dalla caduta di materiali di vario genere.

Le demolizioni dovranno avanzare tutte alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; particolare attenzione dovrà essere posta per evitare che si creino zone di instabilità strutturale, anche se localizzate. In questo caso, specie nelle sospensioni dei lavori, si dovrà provvedere ad opportune opere di sbarramento.

Nella demolizione delle murature sarà tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire; questi dovranno servirsi di appositi ponteggi, indipendenti da dette strutture. Sarà vietato altresì l'uso di esplosivi nonché ogni intervento basato su azioni di scalzamento al piede, ribaltamento per spinta o per trazione.

Per l'attacco con tagli ossidrico od elettrico di parti rivestite con pitture al piombo, saranno adottate opportune cautele contro i pericoli di avvelenamento da vapori di piombo a norma dell'art. 8 della Legge 706 in data 19 luglio 1961.

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni in genere dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte. Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto, a propria cura e spese, al ripristino delle stesse, fermo restando ogni responsabilità per eventuali danni.

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in argomento, ove non diversamente specificato in altre parti del presente Capitolato Speciale d'Appalto o disposto diversamente dalla Direzione dei Lavori mediante ordine di servizio, resteranno di proprietà dell'Amministrazione Appaltante. Competerà però all'Appaltatore l'onere della selezione, pulizia, trasporto od immagazzinamento nei depositi od accatastamento nelle aree che fisserà la Direzione dei Lavori, dei materiali utilizzabili ed il trasporto a rifiuto, a qualunque distanza, dei materiali di scarto.

## **E) MALTE CEMENTIZIE, CONGLOMERATI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO**

- a) Malte - le malte che verranno usate nell'esecuzione dei lavori saranno esclusivamente cementizie. Salvo speciali prescrizioni esse avranno, per mc. di sabbia, le seguenti proporzioni:
- 1) per murature  
cemento tipo 325 ..... ql. 4
  - 2) per intonaci e stilature  
cemento tipo 325 ..... ql. 6
- b) Conglomerati cementizi - I conglomerati cementizi dovranno rispondere, ai sensi della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", come qualità composizione, classe, ai disposti del D.M. 09/01/1996, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14.01.2008. Per il controllo del conglomerato cementizio, allorché questo viene confezionato in impianti fissi posti all'esterno del cantiere, la Direzione dei Lavori ha la facoltà di eseguire prelevamenti di campioni ed effettuare gli opportuni controlli nel cantiere di confezione del conglomerato cementizio.

## **F) MURATURE IN GETTO E STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO**

Il conglomerato cementizio da impiegare nei getti e nelle strutture e per qualsiasi altro lavoro, come detto nel paragrafo che precede, dovrà corrispondere alla resistenza cubica prevista per ogni singola opera nel relativo prezzo di elenco.

Ad avvenuto disarmo delle casseforme le superfici delle opere e manufatti in vista, qualora non si presentino regolari, dovranno essere regolarizzate a spese dell'Appaltatore, con malta cementizia del tipo indicato al punto G/a-2.

Si precisa che in tal caso l'onere della regolarizzazione sarà a totale carico dell'Appaltatore.

Le modalità di getto corrisponderanno alle norme di cui al D.M. 14 febbraio 1992 e del D.M. 9 gennaio 1996.

In particolare per le strutture in c.a. si prescrive che l'Impresa proceda alla vibrazione dei getti.

L'Appaltatore sarà tenuto a prestarsi a proprie spese alle prove di carico sia statiche sia dinamiche, fornendo i mezzi necessari per l'esecuzione delle stesse.

I basamenti per pali di sostegno in conglomerato cementizio, della classe prevista in elenco prezzi, dovranno avere le dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità dei pali nelle più gravose condizioni avendo presenti le prescrizioni contenute nel D.M. 21/03/1988 (Norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne). Dovrà essere prevista nel getto una cassaforma cilindrica del diametro di 8 cm. circa maggiore di quello della base del palo, al fine di ricavare un adeguato foro di incastro per l'alloggiamento del sostegno. L'ingresso del cavo di alimentazione del punto luce deve avvenire attraverso un tubo in materiale termoplastico della serie pesante, che da un lato verrà introdotto nell'apposito foro del palo e dall'altro sposterà dal blocco, il quale dovrà presentare una feritoia della larghezza di 5-7 cm, da chiudersi con malta cementizia a lavoro ultimato.

La superficie superiore del basamento deve trovarsi possibilmente a livello del terreno, con l'avvertenza che le parti in vista devono essere lisce, a getto ancora fresco, con malta cementizia e deve essere conformata una pendenza tale da impedire il ristagno dell'acqua. L'impostazione dei basamenti per i pali di sostegno verrà effettuata soltanto dopo un adeguato

controllo della quota del piano di fondazione, delle caratteristiche del terreno e dell'esatto tracciamento dello scavo.

### G) CASSEFORME ED ARMATURE

Per l'esecuzione di queste opere provvisorie, sia del tipo fisso sia del tipo scorrevole, sia in senso verticale sia in quello orizzontale, l'Impresa potrà adottare il sistema, i materiali ed i mezzi che riterrà più idonei o di sua convenienza, purché soddisfacciano alle condizioni di stabilità e di sicurezza, curando la perfetta riuscita dei manufatti anche nelle loro particolarità.

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme di legge e, in mancanza di queste, secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori.

Nella costruzione delle armature di qualsiasi tipo, l'Impresa sarà tenuta ad adottare gli opportuni accorgimenti affinché in ogni punto della struttura l'abbassamento possa avvenire simultanea

### H) SCARIFICA PAVIMENTAZIONE STRADALE

L'esecuzione della scarifica di pavimentazione stradale dovrà essere eseguita mediante scarificatrice a freddo e dovrà comprendere le eventuali opere di rifinitura della scarifica, anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo ecc), il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte dell'Amministrazione Appaltante) o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta), l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico e la rimozione eventuale di griglie e chiusini.

### I) SOVRASTRUTTURA STRADALE

1. Fondazione chiusa - La fondazione della pavimentazione sarà costituita da uno strato compresso di idoneo materiale misto granulare (tout-venant) di alveo o cava eventualmente corretto con legante terroargilloso.

La granulometria sarà tale da lasciare, secondo adatta curva, il minor numero di vuoti, con ammissione di elementi massimi di cm. 7 e percentuale di fino (minore cioè di mm. 0,75) in peso dal 10 al 20%.

Nel prezzo è compresa la cilindratura da eseguirsi con rullo medio, con abbondante annaffiamento e spinta fino a che i più pesanti autocarri non lascino apprezzabili ormaie.

2. Massicciata in conglomerato bitumato di misto granulometrico frantumato di alveo o cava - La massicciata in conglomerato di misto granulometrico di alveo o cava per strato di base alla pavimentazione sarà formata da impasto avente la seguente composizione (le cifre si riferiscono alle percentuali in peso):

misto granulometrico frantumato

con sabbia nelle proporzioni del

20 - 25% ..... 95 - 96%

bitume 130 - 150 ..... 4 - 4,5%

con l'avvertenza che la granulometria dell'inerte andrà fino ad un massimo di mm. 50.

Gli aggregati minerali saranno essiccati e riscaldati in un adatto essiccatore e tamburo provvisto di ventilatore. Il bitume dovrà essere riscaldato a temperatura non superiore a 160° C; l'aggregato dovrà essere riscaldato ad una temperatura non superiore a 160° C.

Il conglomerato bitumato verrà steso a caldo (temperatura non inferiore ai 140° C) con idonea macchina finitrice previa stesa di emulsione bituminosa al 55% per ancoraggio in ragione di 0,6

Kg. per mq. di superficie trattata e quindi verrà cilindrato con rulli compressori del peso di 8-10 tonn.

Il profilo trasversale della massicciata ad opera finita sarà costituito da falde piane con pendenza trasversale compresa fra l'1,2 e l'1,6 raccordate ad arco di cerchio oppure, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori, da falda unica.

Nelle tratte in curva le pendenze trasversali verranno prescritte caso per caso.

3. Pavimentazione a tappeto in conglomerato bituminoso chiuso - Il tappeto in conglomerato bituminoso chiuso sarà formato da un impasto avente la seguente composizione (le cifre si riferiscono alle percentuali di peso):

aggregato grosso:

pezzatura 15 - 25 mm. ....	0 - 5%
pezzatura 10 - 15 mm. ....	15 - 25%
pezzatura 5 - 10 mm. ....	25 - 35%
pezzatura 2 - 5 mm. ....	15 - 25%
aggregato fine (sabbia silicea) .....	20 - 30%
additivo (filler) .....	4 - 6%
bitume 80/100 .....	5,6 - 6,5%

Il profilo della pavimentazione sarà costituito da falde piane, con pendenza trasversale compresa fra l'1,2 e l'1,6 raccordata ad arco di cerchio oppure a falda unica.

Il tappeto verrà ancorato al sottostante strato con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg. 0,800 per mq. e verrà steso in opera a caldo ad una temperatura non inferiore a 140° C con idonea macchina finitrice.

Per la cilindatura si dovrà impiegare un rullo a rapida inversione di marcia del peso di 6-10 tonn.

4. Pavimentazione attraversamenti pedonali in cubetti – Dovranno soddisfare alle Norme per l'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali di cui al Fascicolo n. 5 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ediz. 1954.

I cubetti che dovranno essere forniti dovranno provenire da pietra a buona frattura, tali da non presentare né rientranze né sporgenze in nessuna delle facce e dovranno arrivare al cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni. I cubetti di nuova fornitura dovranno essere di dimensioni e colore perfettamente uguali ai cubetti provenienti dal disfaccimento della pavimentazione esistente. Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal cantiere i cubetti che presentino in uno dei loro lati dimensioni minori o maggiori di quelle prescritte ovvero presentino gobbe o rientranze sulle facce eccedenti l'altezza di mm. 5 in più o in meno. La verifica potrà essere fatta dalla Direzione dei Lavori anche in cava.

I cubetti saranno impiantati su letto di sabbia e cemento dello spessore di cm 8 a grana grossa e scevra di ogni materia eterogenea, letto interposto fra la pavimentazione superficiale ed il sottofondo, costituito da macadam all'acqua, cilindrato a fondo col tipo di cilindatura chiuso, ovvero da uno strato di calcestruzzo cementizio secondo quanto sarà ordinato. I cubetti saranno disposti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura. Dopo tre battiture eseguite sulla linea con un numero di operai pari alla larghezza della pavimentazione espressa in metri divisa per 0,80 e che lavorino tutti contemporaneamente ed a tempo, con mazzapicchio del peso di kg 25-30 e con la faccia di battitura ad un dipresso uguale alla superficie del cubetto, le connessioni tra cubetto e cubetto non dovranno avere in nessun punto la larghezza superiore a mm 10.

La battitura della pavimentazione a cubetti sarà eseguita almeno dopo venti giorni dalla apertura al transito della strada pavimentata; saranno riparati gli eventuali guasti verificatisi, poi la strada verrà abbondantemente lavata con acqua a pressione a mezzo di lancia manovrata da operaio specialista, in modo che l'acqua arrivi sulla strada con getto molto inclinato e tale che possa aversi la pulizia dei giunti per circa cm 3 di profondità. Appena il tratto di

pavimentazione così pulito sia sufficientemente asciugato, si suggelleranno i giunti a caldo ed a pressione con bitume in ragione di kg 3 per metro quadrato di pavimentazione. Verrà poi disteso e mantenuto sul pavimento il quantitativo di sabbione necessario a saturare il bitume e quindi sarà aperto il transito.

I cubetti che, a lavorazione ultimata, appaiano deteriorati o eccessivamente porosi, dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell'Impresa con cubetti sani.

Le operazioni di sabbiatura della nuova pavimentazione sono le stesse previste per gli interventi di sola sabbiatura della pavimentazione esistente.

Dove i giunti della pavimentazione esistente risulteranno ribassati di 1,5-2 cm gli stessi dovranno essere sigillati mediante applicazione di boiaccia di cemento miscelata in parti uguali con sabbia fine (0-3 mm), acqua e cemento; la boiaccia in eccesso dovrà essere rimossa con spazzolone di gomma, getto d'acqua ed eventuali residui con segatura fine di legno.

#### ***Art. 54 – Norme particolari di valutazione e misurazione ed oneri***

Oltre alle norme generali di valutazione e di misurazione riportate al precedente articolo 28, in particolare si specifica che:

1. Scavi in genere - Nel prezzo degli scavi, riportati in elenco prezzi, sono compresi gli oneri necessari per la cavatura dei materiali, la regolarizzazione del fondo e delle pareti del cavo, il trasporto delle materie scavate a rilevato ed a rifiuto, le eventuali indennità di cava di prestito o di deposito, il rinterro dei cavi ed il costipamento delle materie (se necessario anche con rullo compressore), il taglio di alberi e l'estirpamento di radici e ceppaie, il deposito provvisorio delle materie provenienti dagli scavi e la loro successiva ripresa per il rinterro dei cavi, l'eventuale disfacimento della pavimentazione stradale, previa delimitazione e taglio della striscia di scavo ed il ripristino dei terreni agrari mediante stesa di uno strato superficiale di terreno coltivo in precedenza accantonato. Il prezzo degli scavi comprende pure gli oneri per gli aggettamenti, i puntellamenti e le sbadacchiature, per la segnalazione dei cavi, per la predisposizione dei ripari ed opere provvisorie per mantenere la continuità del transito nei luoghi interessati dagli scavi, per la formazione di piste di transito per i mezzi di cantiere e successivo ripristino dei terreni, per la ricostruzione dei preesistenti fossi e canali.  
Scavi di sbancamento - I volumi degli scavi verranno determinati con il metodo delle sezioni ragguagliate in base al piano quotato riferito a capisaldi (da redigersi prima dell'inizio dei lavori).
2. I conglomerati cementizi armati e non e le murature saranno misurati per il loro volume effettivo assunto in opera dopo la pilonatura, escluse le parti oltrepassanti la larghezza stabilita e dipendenti da difetti od eccessi degli scavi.  
Nei prezzi di elenco sono compresi e compensati gli oneri per i casseri e le casseforme di ogni forma e tipo per il contenimento del conglomerato, per sostegno dei casseri ed i ponteggi provvisori di servizio, nonché per la formazione delle feritoie di allontanamento delle acque.
3. Le murature in calcestruzzo saranno valutate a mc per il loro volume effettivo.
4. Il peso dell'acciaio in barre per l'armatura del conglomerato cementizio, sarà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le legature e le sovrapposizioni perché tale maggior onere è già compreso nel prezzo.  
Il peso del ferro sarà determinato con metodi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali UNI.

5. I lavori in ferro profilato ed in ghisa saranno valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al peso effettivamente determinato prima della posa in opera, mediante pesatura diretta a spese dell'Impresa o mediante dati riportati da tabelle ufficiali UNI.
6. Il misto granulometrico per la fondazione stradale verrà valutato a mc con misure eseguite a compattazione avvenuta.
7. La massicciata in tout-venant bitumato ed il tappeto in conglomerato bituminoso saranno misurati per la sola superficie effettivamente pavimentata; nel prezzo è compresa la formazione del cassonetto; si specifica che le misure di spessore sono riferite al finito e che gli spessori riportati in elenco prezzi dovranno intendersi come spessori minimi e non medi.

### **Art. 55 – Disposizioni generali relative ai prezzi**

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta (o in base ad offerta su prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni per le opere in economia, sono riportati nell'Elenco Prezzi allegato al Capitolato Speciale d'Appalto.

Essi comprendono:

- a) per i materiali ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;
- b) per gli operai e mezzi d'opera ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, beneficio ecc. nonché, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c) per i noli ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc. tutto come sopra, intendendosi esplicitamente che il noleggio si intenderà corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto dell'Amministrazione, ossia saranno effettivamente in attività di lavoro; non verrà quindi conteggiato il tempo occorrente per il trasporto, montaggio e rimozione dei meccanismi e quando essi saranno a riposo;
- d) per i lavori a misura tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee diverse, mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carichi trasporti e scarichi ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi per i suddetti lavori, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, fatti salvi i disposti dell'art. 133 del D Lgs 12.04.2006 n. 163.

### **Art. 56 – Valutazione del compenso**

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i corrispettivi prezzi di appalto.

L'Appaltatore pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara che tutti gli oneri diretti ed indiretti, espressamente previsti o non, posti a suo carico, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal Capitolato Generale, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui il

contratto ed il presente Capitolato Speciale d'Appalto fanno riferimento, che potrà incontrare nell'esecuzione dei lavori e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato ha tenuto conto nel presentare la propria offerta.

***Art. 57 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori - manutenzione tra l'ultimazione ed il collaudo***

Prima di iniziare i lavori l'Impresa eseguirà a sua cura e spese, la picchettazione planimetrica dei nuovi lavori con opportuni riferimenti quotati e dovrà provvedere ai tracciamenti delle opere murarie.

L'Impresa potrà condurre i lavori con quell'ordine che riterrà più opportuno, salvo la facoltà della Direzione Lavori di prescrivere all'Impresa un diverso ordine nella esecuzione dei lavori ed un'esecuzione più celere per alcuni di essi.

L'Impresa non avrà diritto a compensi per le false manovre che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori nell'ordine che la Direzione dei Lavori ritenesse di dover indicare.

L'Impresa, durante l'esecuzione dei lavori, dovrà fare in modo da consentire il transito dei veicoli e dei pedoni lungo le strade e l'accesso agli stabili situati a lato, riducendo il più possibile i disagi nella viabilità.

Durante il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, l'Impresa avrà l'obbligo di provvedere alla manutenzione gratuita delle opere, compreso il ripristino delle pavimentazioni manomesse.

Nel periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa questa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, mediante l'esecuzione delle riparazioni che si renderanno necessarie, senza che per ciò occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Qualora l'Impresa tardasse oltre tre giorni ad eseguire le riparazioni richieste con un invito particolare, la Direzione Lavori potrà provvedere direttamente all'esecuzione delle opere necessarie, addebitando la relativa spesa all'Impresa.

Per ragioni particolari di stagione, portata delle condotte, dei rii ecc. l'Impresa potrà in alcuni casi procedere con provvedimenti di carattere provvisorio e ciò allo scopo di permettere l'intervento immediato cui ci si è riferiti. Per questo tipo di riparazione provvisoria si dovrà avvisare la Direzione Lavori, con l'obbligo, appena sia possibile, di provvedere ai ripristini occorrenti nei modi normali.

Pollone, agosto 2018

Dott. Ing. Giuseppe Porta

<b>DISPOSIZIONI NORMATIVE .....</b>	<b>1</b>
<b>CAPO 1 - CONTENUTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>1</b>
Art. 1 - Oggetto dell'appalto .....	1
Art. 2 - Corrispettivo dell'appalto .....	2
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto .....	2
Art. 4 - Categorie .....	2
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .....	3
Art. 6 – Quadro incidenza percentuale quantità di mano d’opera per le categorie di lavoro .....	3
<b>CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....</b>	<b>4</b>
Art. 7 - Interpretazione.....	4
Art. 8 - Documenti contrattuali.....	4
Art. 9 - Conoscenza delle condizioni d'appalto.....	4
Art. 10 - Fallimento .....	5
Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore a domicilio .....	5
Art. 12 – Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione .....	5
<b>CAPO 3 – TERMINI DI ESECUZIONE.....</b>	<b>6</b>
Art. 13 – Consegna e inizio lavori .....	6
Art. 14 – Termini per l’ultimazione .....	6
Art. 15 – Sospensioni e proroghe.....	6
Art. 16 – Penali in caso di ritardo .....	7
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori .....	8
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione .....	9
Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini .....	9
<b>CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA .....</b>	<b>9</b>
Art. 20 - Pagamenti in acconto .....	9
Art. 21 - Pagamenti a saldo.....	10
Art. 22 - Revisione prezzi .....	11
Art. 23 - Cessione del contratto .....	11
Art. 24 - Cessione dei crediti .....	11
<b>CAPO 5 – CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI .....</b>	<b>11</b>
Art. 25 – Valutazione dei lavori a misura .....	11
Art. 26 – Valutazione dei lavori in economia .....	12
<b>CAPO 6 – GARANZIE .....</b>	<b>12</b>
Art. 27 – Cauzione provvisoria.....	12
Art. 28 – Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva .....	12
Art. 29 – Assicurazione a carico dell'impresa .....	13
<b>CAPO 7 – ESECUZIONE DEI LAVORI .....</b>	<b>14</b>
Art. 30 – Variazione dei lavori .....	14
Art. 31 – Varianti per errori od omissioni progettuali .....	15
Art. 32 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	15
Art. 33 – Norme di sicurezza generali .....	15
<b>CAPO 8 – SICUREZZA NEI CANTIERI.....</b>	<b>15</b>
Art. 34 – Sicurezza sul luogo di lavoro.....	15
Art. 35 – Piani di sicurezza.....	16
Art. 36 – Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza .....	16

<b>CAPO 9 – SUBAPPALTO .....</b>	<b>16</b>
Art. 37 – Subappalto .....	16
Art. 38 – Responsabilità in materia di subappalto .....	18
Art. 39 – Pagamento dei subappaltatori .....	18
<b>CAPO 10 – CONTROVERSIE.....</b>	<b>19</b>
Art. 40 – Controversie .....	19
Art. 41 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .....	19
<b>CAPO 11 – ULTIMAZIONE LAVORI.....</b>	<b>21</b>
Art. 42 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....	21
Art. 43 – Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione .....	21
Art. 44 – Presa in consegna dei lavori ultimati .....	22
<b>CAPO 12 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE .....</b>	<b>22</b>
Art. 45 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	22
Art. 46 – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore .....	23
Art. 47 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore .....	25
Art. 48 – Disciplina del cantiere .....	26
Art. 49 – Cartello di cantiere .....	27
Art. 50 – Materiali ed oggetti di valore.....	27
Art. 51 – Spese contrattuali, imposte, tasse .....	27
<b>SPECIFICHE DI ESECUZIONE .....</b>	<b>29</b>
<b>CAPO 13 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI .....</b>	<b>29</b>
Art. 52 – Qualità e provenienza dei materiali .....	29
Art. 53 – Modo di esecuzione dei lavori .....	30
Art. 54 – Norme particolari di valutazione e misurazione ed oneri .....	37
Art. 55 – Disposizioni generali relative ai prezzi.....	38
Art. 56 – Valutazione del compenso.....	38
Art. 57 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori - manutenzione tra l'ultimazione ed il collaudo .....	39

BOZZA CONTRATTO

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

Contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di "SISTEMAZIONE VIE, STRADE ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2018" - ATTO INFORMATICO

SCRITTURA PRIVATA

L'anno DUEMILA..... il giorno ..... del mese ..... in Vigliano Biellese negli uffici del piano secondo del Palazzo Municipale in Via Milano al numero civico 234, tra:

1) GARUFI Geom. Vincenzo, nato a Catania il 28/09/1957 C.F. GRFVCN57P28C351M, domiciliato per il presente atto presso il Comune di Vigliano Biellese – Via Milano n.234, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vigliano Biellese (C.F. 83001790027) nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico, e per infra contenuto nel presente atto in esecuzione del Decreto Sindacale numero 7 del 26/09/2018;

2) ....., domiciliato per il presente atto presso l'infrascritta sede sociale, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa ..... (P.I. ....), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura ..... al numero ..... dal ....., in qualità di appaltatore che agisce in forma .....

PREMESSO

-che con determinazione n. .... del ..... è stato affidato l'incarico professionale circa la redazione del progetto esecutivo, della direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori all'Ing. Porta Giuseppe;

-che con deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ..... è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo aggiornato al D.Lgs. 50/2016 dei lavori in

oggetto e con determinazione n. .... del ..... sono state approvate le procedure di gara da esperire tramite piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

-che a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, esperita nella seduta del ....., tramite ..... il cui verbale è stato approvato con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico numero ..... del ....., si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori relativi ai lavori di "SISTEMAZIONE VIE, STRADE ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2018" all'Impresa ..... con sede legale .....(P.I. ....), che ha presentato un'offerta determinata ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Dlgs. 50/2016, cioè con il criterio ..... pari a € ..... (diconsi euro .....euro) I.V.A. esclusa, al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al .....% (..... per cento) compresi gli oneri di sicurezza pari a €. .... (..... euro).

-che è stato verificato l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia;

-che in data ..... il Comune ha effettuato la comunicazione antimafia e la Prefettura competente di ....., come da documento in atti dell'Ufficio Tecnico.

Dato atto che si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, come indicato nella Determinazione n. .... sopra citata in data .....

Dato atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. B) del Codice, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, in quanto acquisto/lavoro eseguito sul MePA.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto e obblighi dell'appaltatore

I lavori di “SISTEMAZIONE VIE, STRADE ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2018” sono aggiudicati dal Comune di Vigliano Biellese all’Impresa .....

con sede legale .....P.I. .... , che a mezzo del proprio legale rappresentante come sopra generalizzato accetta, obbligandosi all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile, di tutte le norme, condizioni, patti e modalità contenuti:

- nel Capitolato Generale dei lavori pubblici, approvato con Decreto Ministero dei lavori Pubblici numero 145 del 19 aprile 2000, per le disposizioni attualmente in vigore, che qui si intende integralmente riportato;

- nel Capitolato Speciale d’appalto e nel Computo Metrico, relativi ai lavori di cui trattasi, documenti progettuali che – debitamente sottoscritti dalle parti – qui si intendono tutti integralmente richiamati, omessane lettura per dispensa avutane dalle parti ai sensi di legge;

- nell’offerta presentata in sede di gara con nota del 09/06/2017 omessane lettura per dispensa avutane dalle parti ai sensi di legge;

- in tutti gli elaborati progettuali relativi ai lavori di cui trattasi, costituenti il progetto esecutivo dell’opera approvato con D.G.C. n. .... del ..... e determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. .... del ....., documenti progettuali che – debitamente sottoscritti dalle parti – qui si intendono tutti integralmente richiamati, quali facenti parte del contratto, nonché di tutte le norme di legge relative alle opere pubbliche, vigenti o di successiva emanazione, disposizioni tutte che l’impresa aggiudicataria, per mezzo del proprio legale rappresentante come sopra generalizzato, dichiara di accettare.

L'appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del

Capitolato Speciale d'Appalto (.....):

-termine per ultimazione lavori (art. ....);

-penali in caso di ritardo (art. ....);

-pagamenti in corso e saldo dei lavori (art. ....);

-obblighi e oneri a carico dell'appaltatore (art. .... );

-difetti di costruzione, garanzia, manutenzione dell'opera eseguita (art. ....).

L'Appaltatore dichiara altresì, ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il rispetto del "Patto d'integrità", approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2015, che è stato dallo stesso sottoscritto per accettazione e che rimane depositato agli atti d'ufficio, nonché il rispetto del "Codice di comportamento" del Comune di Vigliano Biellese, approvato con DGC 147/2013 e modificato con DGC 160/2013.

#### Articolo 3 - Subappalto

Le parti precisano che l'impresa aggiudicataria ha presentato in sede di gara dichiarazione ai sensi dell'art. 105 – comma 4 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, che intende affidare lavori in subappalto.

I subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia ai sensi dell'art.105 del Codice.

#### Articolo 4 – Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Vigliano Biellese all'Impresa ....., per la piena e perfetta esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto, è fissato in complessivi ..... (diconsi euro ..... euro) I.V.A. esclusa, al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al ..... (..... per cento) compresi gli oneri di sicurezza pari a € 8.....

(.....i euro).

Il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato tramite la Tesoreria Comunale, con le modalità e scadenze stabiliti negli art. .... del Capitolato Speciale d'Appalto; le parti concordano espressamente che:

a) relativamente al pagamento degli acconti, l'emissione dei certificati di pagamento dovrà avvenire entro ..... giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; il pagamento degli importi dovuti in base ai certificati dovrà avvenire entro il termine di ..... giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della relativa fattura, salva la verifica della regolarità contributiva e tributaria.

b) relativamente alla rata di saldo, il conto finale sarà redatto entro..... gg dalla data di ultimazione lavori; la rata di saldo sarà pagata entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, salva la verifica della regolarità contributiva e tributaria e previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

Le parti riconoscono che i termini di pagamento sono così stabiliti in ragione dei tempi mediamente necessari per effettuare le verifiche, obbligatorie per legge della regolarità contributiva e tributaria dell'Appaltatore.

In casi di ritardato pagamento, decorreranno gli interessi previsti dalla normativa vigente.

#### Articolo 5 – Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è dovuta all'appaltatore, ove richiesta, una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo del contratto.

#### Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore assume

l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto. A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario con addebito sul conto corrente indicato dalla ditta: .....

L'Appaltatore si impegna a segnalare, entro 7 giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati qualora venissero cambiati nel corso dell'appalto.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice Identificativo di Gara -CIG ....., attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e il Codice Unico di Progetto -CUP .....relativo all'investimento pubblico. Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, l'aver eseguito da parte dell'Impresa una transazione inerente il presente contratto senza avvalersi dei suddetti conti correnti. Le obbligazioni di cui sopra si estendono ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo, interessati ai lavori oggetto del presente contratto.

#### Articolo 7 – Cauzione definitiva

A garanzia di un perfetto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore ha prestato cauazione definitiva di € ..... (diconsi euro: .....) ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. numero 50/2016, rilasciata dalla compagnia .....

Il Comune avrà diritto di valersi di detta cauazione, qualora si verificino a carico dell'appaltatore le fattispecie di cui al secondo comma dell'articolo 103 D.Lgs 50/2016. La cauazione sarà svincolata a norma di legge.

Articolo 8 – Polizza assicurativa

L'Appaltatore ha prestato, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 150/2016, apposita polizza di assicurazione numero ..... stipulata con la ....., depositata agli atti del Comune, per i massimali ivi indicati.

Articolo 9 – Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove viene eseguita la prestazione.

Articolo 10 – Piani di sicurezza

L'Appaltatore si obbliga durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti, nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare, e del piano operativo di sicurezza redatto dalla stessa impresa appaltatrice, ai sensi art. 103 del D. Lgs. 50/2016, che si intendono parte integrante del presente contratto e che, debitamente sottoscritti dalle parti, restano depositati agli atti del Comune.

Articolo 11 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68.---oppure vista la dichiarazione.....

Articolo 12 – Risoluzione e recesso

Per la risoluzione del contratto e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della Legge 136/2010.

Articolo 13 – Clausola arbitrale – esclusione

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie tra il Comune e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del presente contratto, il foro competente è individuato nel Tribunale di Biella.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto, modificazioni soggettive dell'Appaltatore.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1 D.Lgs. 50/2016.

Per le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda o atti di trasformazione, fusione, scissione relative all'appaltatore, ivi compresi i contratti di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

Articolo 15 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi

alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione dell'IVA che rimane a carico del Comune.

#### ART. 16 – Trattamento dati Personali

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.e i. informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### ART. 17 – Disposizioni finali

Si attesta che il presente atto è immediatamente efficace in quanto non soggetto ad ulteriori forme di controllo.

Le parti convengono che, trattandosi di contratto relativo a prestazioni soggette ad IVA, lo stesso venga registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/1990, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede del Comune di Vigliano Biellese nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

L'assolvimento del versamento per n. .... marche da bollo è stato effettuato con versamento di €. ....,00 tramite F23 a ..... il .....

Il Responsabile del Settore Tecnico comunale –Geom. Vincenzo Garufi

Il legale rappresentante dell'Impresa